



# ***GIORNATA DI STUDIO IN MEMORIA DI ANTONIO GIUNCATO***

***Processo di risanamento degli enti locali in difficoltà***

***GIANCARLO VERDE***

***DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  
MINISTERO DELL'INTERNO***



# **UN FENOMENO DIFFUSO**

**QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?**



- **TAGLI E COMPENSAZIONI DI RISORSE**
- **BLOCCO DELLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE**
- **EVASIONE ELEVATA DEI TRIBUTI LOCALI**
- **INADEGUATEZZA STRUTTURE GESTIONALI**

*QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?*



# **TAGLI E COMPENSAZIONI DI RISORSE**






<b>Provvedimento di spending review anni 2010 - 2014</b>	<b>Riduzione risorse a regime - Comuni RSO+Isole (milioni di euro)</b>
Art.14, c.2, DL 78/2010 Solo Comuni > 5000 abitanti	2.500,0
Art.28, c.7, DL 201/2011	1.450,0
Art.16, c.6, DL 95/2012	2.600,0
Art.47, c.8, DL 66/2014	563,4
Art. 1, c.435, L.190/2014	1.200,0
Art. 9, DL 16/2014	118,0
<b>TOTALE</b>	<b>8.431,4</b>

*QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?*



## **EVASIONE ELEVATA DEI TRIBUTI LOCALI**

Studio dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali



## Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - RSU per zona geografica

Anni 2012/2016


Rapporto percentuale Totale Riscossioni/Accertamenti

(valori in euro)

Zona	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Valore % (*)	Variazione %	Valore % (*)	Variazione %	Valore % (*)	Variazione %	Valore % (*)	Variazione %	Valore % (*)	Variazione %
NORD OCCIDENTALE	93,57	---	88,07	-5,88	87,00	-1,21	92,98	6,87	91,59	-1,49
NORD ORIENTALE	95,42	---	78,40	-17,84	93,94	19,82	94,97	1,10	91,07	-4,11
CENTRALE	73,54	---	73,72	0,24	68,35	-7,28	84,02	22,93	69,98	-16,71
MERIDIONALE	74,26	---	68,20	-8,16	64,81	-4,97	75,71	16,82	77,15	1,90
INSULARE	75,33	---	74,59	-0,98	68,58	-8,06	75,42	9,97	69,73	-7,54
<b>TOTALE</b>	<b>80,33</b>	---	<b>76,54</b>	-4,72	<b>75,37</b>	-1,53	<b>84,54</b>	12,17	<b>79,40</b>	-6,08

(\*) 7.072 comuni che hanno inviato il certificato di rendiconto per tutti gli anni considerati escluse le regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

**Gettito Teorico/Gettito Effettivo IMU**  
**Anni 2012/2016**  
 (valori in miliardi di euro)





### Tax gap IMU per regione

Anni 2012/2016

(valori in euro)

Regioni	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Valore assoluto (*)	M.p.C.	Valore assoluto (*)	M.p.C.	Valore assoluto (*)	M.p.C.	Valore assoluto (*)	M.p.C.	Valore assoluto (*)	M.p.C.
PIEMONTE	250.529.674,55	57,62	335.061.180,96	75,97	330.979.621,92	75,25	327.717.341,92	74,85	322.510.846,92	73,86
LOMBARDIA	540.009.907,13	56,21	741.073.810,76	75,75	746.168.049,33	76,04	718.714.616,44	73,20	696.374.862,98	70,85
LIGURIA	97.689.825,95	63,90	148.588.846,18	95,52	158.969.388,40	102,77	150.500.034,83	98,05	141.731.273,76	92,67
VENETO	304.448.150,16	63,32	392.891.680,64	80,96	398.643.719,71	82,12	376.391.746,27	77,73	368.137.106,27	76,14
EMILIA ROMAGNA	246.013.027,64	57,16	311.150.957,77	71,16	311.733.926,09	71,23	286.127.837,47	65,41	282.739.479,52	64,63
TOSCANA	240.540.693,41	66,49	325.068.425,26	88,47	324.875.402,14	88,36	316.945.085,08	86,39	323.193.133,28	88,14
UMBRIA	56.195.386,25	63,96	76.027.506,02	85,51	78.047.648,82	87,98	78.724.609,35	89,10	77.474.097,19	87,92
MARCHE	61.286.922,24	42,62	88.501.860,16	61,16	88.633.007,31	61,39	83.424.469,12	58,03	84.827.401,32	59,22
LAZIO	643.671.636,68	116,76	908.135.827,49	155,90	865.364.157,16	148,00	858.037.549,84	146,84	833.217.632,96	142,35
ABRUZZO	94.271.768,86	74,19	127.665.660,44	98,92	128.070.312,96	99,42	127.774.929,21	99,57	127.428.392,77	99,62
MOLISE	19.068.445,27	61,94	26.070.046,40	84,32	25.924.797,26	84,22	27.377.705,40	89,32	27.519.171,90	90,24
CAMPANIA	431.057.885,64	77,72	514.689.639,79	91,24	513.062.677,33	91,10	539.574.462,49	96,00	538.359.470,28	95,99
PUGLIA	253.369.577,85	63,97	330.046.107,47	82,50	321.254.394,99	80,30	326.144.628,83	81,77	319.086.338,33	80,26
BASILICATA	32.324.850,46	56,41	40.815.265,81	70,96	41.261.653,39	71,96	42.257.561,07	74,07	41.724.400,30	73,56
CALABRIA	134.559.511,18	73,30	155.930.305,47	83,99	156.195.635,90	84,32	165.349.738,86	89,53	166.373.742,51	90,35
SICILIA	258.069.331,77	60,49	325.078.681,32	74,59	326.418.226,23	74,95	353.945.671,13	81,58	354.281.521,76	81,94
SARDEGNA	111.501.989,30	71,40	146.959.270,12	92,74	152.633.807,61	96,34	158.852.207,83	100,57	154.572.211,36	98,16
<b>TOTALE</b>	<b>3.774.608.584,34</b>	<b>68,18</b>	<b>4.993.755.072,05</b>	<b>88,50</b>	<b>4.968.236.426,56</b>	<b>88,03</b>	<b>4.937.860.195,13</b>	<b>87,68</b>	<b>4.859.551.083,41</b>	<b>86,40</b>

(\*) 7.072 comuni che hanno inviato il certificato di rendiconto per tutti gli anni considerati escluse le regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.



## TRIBUTO IMMOBILIARE (IMU/TASI)

Attività di Ordinaria gestione per regione

Anno 2017

(Valori in euro e percentuali)

Regione	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Risc. c/Comp. (RC) / Accertamenti (A)
PIEMONTE	928.061.824,70	809.373.760,43	33.416.783,13	87,21
LOMBARDIA	2.113.413.632,90	1.524.636.523,96	110.810.376,38	72,14
LIGURIA	503.774.488,40	423.839.301,16	15.156.170,28	84,13
VENETO	932.294.069,97	758.630.660,99	21.697.487,64	81,37
EMILIA ROMAGNA	1.118.469.781,71	969.254.633,83	52.858.359,75	86,66
TOSCANA	846.098.579,18	616.980.660,81	82.923.293,58	72,92
UMBRIA	144.933.218,61	128.255.425,02	5.146.230,52	88,49
MARCHE	240.509.997,83	172.780.561,56	24.292.575,63	71,84
LAZIO	1.588.642.127,49	1.432.113.427,13	44.857.871,08	90,15
ABRUZZO	192.338.663,02	161.755.499,90	8.218.444,10	84,10
MOLISE	44.989.272,61	37.909.360,24	3.082.270,72	84,26
CAMPANIA	504.364.695,65	403.986.554,39	29.972.976,13	80,10
PUGLIA	393.780.557,22	351.394.214,04	17.492.336,51	89,24
BASILICATA	42.993.600,03	37.563.023,72	1.769.540,71	87,37
CALABRIA	138.891.511,46	97.891.157,60	10.038.969,87	70,48
SICILIA	32.100.797,21	27.492.552,53	1.095.700,72	85,64
SARDEGNA	166.165.037,98	131.205.105,44	22.038.494,88	78,96
<b>TOTALE</b>	<b>9.931.821.855,97</b>	<b>8.085.062.422,75</b>	<b>484.867.881,63</b>	<b>81,41</b>

Nota: 4.675 comuni.

Fonte: Elaborazione Ministero dell'interno su dati MEF - BDAP



## TRIBUTO IMMOBILIARE (IMU/TASI)

Attività di Verifica e controllo per regione

Anno 2017

(Valori in euro e percentuali)

Regione	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Risc. c/Comp. (RC) / Accertamenti (A)
PIEMONTE	65.660.032,97	27.104.111,71	9.459.448,38	41,28
LOMBARDIA	238.317.603,61	96.553.173,33	28.281.940,55	40,51
LIGURIA	28.798.568,55	10.170.665,88	2.626.889,07	35,32
VENETO	85.704.663,59	28.162.849,88	11.732.640,65	32,86
EMILIA ROMAGNA	111.759.190,72	42.535.862,93	16.003.907,46	38,06
TOSCANA	128.206.131,10	23.335.481,23	16.917.935,66	18,20
UMBRIA	21.891.615,39	4.486.118,95	3.429.099,48	20,49
MARCHE	28.552.912,61	5.767.899,22	3.476.828,96	20,20
LAZIO	70.399.412,81	11.361.446,80	3.721.966,28	16,14
ABRUZZO	17.198.687,93	5.193.443,52	2.765.317,77	30,20
MOLISE	6.555.678,23	753.278,56	234.026,46	11,49
CAMPANIA	75.754.124,86	9.445.916,41	3.163.880,80	12,47
PUGLIA	18.800.346,69	3.390.654,15	5.409.929,49	18,04
BASILICATA	2.993.862,57	800.874,76	736.084,61	26,75
CALABRIA	19.497.584,34	1.941.325,77	1.669.611,78	9,96
SICILIA	2.092.681,19	781.609,19	953.243,36	37,35
SARDEGNA	36.127.077,79	3.286.289,51	2.529.609,30	9,10
<b>TOTALE</b>	<b>958.310.174,95</b>	<b>275.071.001,80</b>	<b>113.112.360,06</b>	<b>28,70</b>

Nota: 4.675 comuni.

Fonte: Elaborazione Ministero dell'interno su dati MEF - BDAP



*QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?*



# **INADEGUATEZZA STRUTTURE GESTIONALI**

**Conto annuale 2017 della RGS IGOP**

**Età media elevata**

**Carenze formative**




## Tabella 6.1 – Et  media per genere nel pubblico impiego

	2001			2009			2017		
	Media Uomini	Media Donne	Media	Media Uomini	Media Donne	Media	Media Uomini	Media Donne	Media
SCUOLA	49,4	46,8	47,4	50,2	48,2	48,7	53,6	52,0	52,3
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	46,9	46,8	46,9	50,5	49,4	50,0	50,5	49,1	49,9
MINISTERI	46,8	44,6	45,7	51,2	49,9	50,6	55,1	54,7	54,9
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI				51,9	51,3	51,6	55,1	54,6	54,8
AGENZIE FISCALI				49,4	48,7	49,1	52,6	52,4	52,5
AZIENDE AUTONOME	41,3	45,0	41,6						
VIGILI DEL FUOCO				43,6	48,2	43,8	46,7	51,6	47,0
CORPI DI POLIZIA	34,4	30,1	34,1	41,2	40,2	41,1	45,0	43,0	44,8
FORZE ARMATE	29,9	23,1	29,8	35,0	24,9	34,5	39,1	29,9	38,6
MAGISTRATURA	50,3	41,2	47,2	52,3	45,6	49,6	52,3	48,4	50,3
CARRIERA DIPLOMATICA	46,7	39,7	45,9	47,1	41,5	46,1	46,0	41,1	44,9
CARRIERA PREFETTIZIA	50,2	44,2	47,5	53,8	50,8	52,3	54,6	55,0	54,8
CARRIERA PENITENZIARIA				53,2	48,3	50,3	55,5	52,6	53,6
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	48,1	45,7	46,9	50,9	49,1	49,9	55,3	53,7	54,4
ENTI DI RICERCA	47,7	44,8	46,6	50,0	48,0	49,1	51,5	50,6	51,1
UNIVERSITA'	49,1	45,2	47,5	50,9	47,9	49,5	53,6	52,0	52,8
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	46,3	41,6	43,5	49,6	45,8	47,2	52,5	49,9	50,7
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	46,6	43,5	45,2	49,9	47,4	48,7	54,1	52,0	53,0
REGIONI A STATUTO SPECIALE				46,9	45,1	45,8	52,1	49,7	50,6
AUTORITA' INDIPENDENTI				46,2	43,4	44,7	50,3	48,7	49,4
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	50,4	45,6	49,0	51,7	48,4	50,6	53,9	51,8	53,0
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	49,5	43,7	48,5	45,6	43,8	44,6	52,4	48,6	51,1
ENTI LISTA S13 ISTAT							50,4	48,0	49,5
<b>TOTALE</b>	<b>42,6</b>	<b>44,5</b>	<b>43,5</b>	<b>46,3</b>	<b>47,3</b>	<b>46,9</b>	<b>49,8</b>	<b>51,3</b>	<b>50,6</b>



## Grafico 6.5 – Andamento dell'età media del totale del pubblico impiego



# **LE MISURE PER AFFRONTARE LE CRITICITA'**



## **LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI**

**( Art. 193 e 194 TUEL)**

## **IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE**

**(Artt. da 243 bis a 243 sexies TUEL)**

## **IL DISSESTO FINANZIARIO**

**( Artt. da 244 a 269 TUEL)**



## Come nasce il riequilibrio pluriennale?



### Riferimenti normativi (1)

- Istituito con il DL 174/2012
- Disciplina attuale: disposizioni parte II, titolo VIII, CAPO I d. l. n. 267/2000 TUEL articoli da 243 bis a 243 sexies
- Modifiche non inserite nel TUEL, introdotte con DL enti locali, leggi di stabilità e DL differimento termini



## Riferimenti normativi (2)

- La nuova legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017

**Comma 849** rimodulazione o riformulazione piano entro il 31 luglio 2018

- Comma 888**
- nuove modalità di articolazione temporale del piano di riequilibrio
  - rimodulazione o riformulazione piano entro il 15/1/18
  - dilazione carichi affidati alle Agenzie delle entrate



## NUOVA ARTICOLAZIONE TEMPORALE

- La legge di bilancio n. 205 del 2017 **Comma 888**

### Rapporto passività/impegni titolo I

### Durata piano di riequilibrio

Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni





## Il riequilibrio finanziario pluriennale

### **PRESUPPOSTI E REQUISITI**

comuni e province con squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario

misure previste dagli artt. 193 e 194 TUOEL insufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

*Il ricorso alla procedura è inibito qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011.*



## Esame del piano di riequilibrio finanziario e controllo sua attuazione

- 1) entro 10 gg trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Commissione (COSFL) ex art. 155 TUEL
- 2) entro 60 gg relazione finale della Commissione anche sulla base delle Linee guida della Corte dei conti - Sezione autonomie (anche istruttoria)
- 3) entro 30 gg dalla data di ricezione della documentazione la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (anche istruttoria)
- 4) in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione
- 5) l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette\* al Ministero dell'interno ed alla Sezione regionale di controllo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi\*\*

*\*entro i 15 gg successivi alla scadenza di ciascun semestre.*

*\*\* entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.*



## **MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - CONSEGUENZE**

**(Art. 243-Quater comma 7)**

La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.



## CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO (ART. 243-BIS Comma 6)

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio





## LE PRINCIPALI AZIONI DA ADOTTARE

- Aliquote e tariffe al massimo
- Revisione straordinaria residui attivi e passivi
- Riduzione della spesa
- Copertura dei debiti fuori bilancio

*(anche mediante il Fondo di Rotazione per la stabilità finanziaria EE.LL. art 243-ter TUEL)*



## Fondo di rotazione

Finanzia le anticipazioni per il risanamento finanziario

I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente sono fissati nei limiti dell'importo max di **300** euro per abitante per i comuni e **20** euro per province o per le città metropolitane, comunque entro la disponibilità finanziaria annua del fondo.

I criteri devono tenere anche conto:

- *incremento % delle entrate tributarie ed extra tributarie previste nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario*
- *riduzione % delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario*



## CONSEGUENZE DELL'ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE

- Riduzione spese ( entro l'esercizio successivo)
- Riduzione 10% spese per alcuni servizi  
*(entro 5 esercizi)*
- Riduzione 25% spese per trasferimenti
- Blocco indebitamento



Il riequilibrio finanziario pluriennale

# PERCHÈ NON SI CONCLUDONO?

**Continue riaperture dei termini**

**DL 35/2013**

**DL 69/2013**

**DL 66/2014**

**DL 133/2014**

**L 208/2015**    **stabilità 2016**

**L 232/2016**    **differimento termini**

**DL 244/2016**

**L 205/2017**    **bilancio 2018**

**L. 145/2018**    **bilancio 2019**





**Il riequilibrio finanziario pluriennale**

**PERCHÈ NON SI CONCLUDONO?**

**(Segue)**

**Ora anche le Sentenze :**

**Corte Costituzionale 14 febbraio 2019 , n. 18**

**Corte dei conti Sezione Autonomie n. 8 del 2019**



## Enti in riequilibrio

- Per anno - ( n. 365 )

Anno	N° enti
2012	48
2013	70
2014	54
2015	31
2016	56
2017	49
2018	47
2019	10



## Enti in riequilibrio approvati Corte dei Conti - Per anno - ( n. 113 )

Anno	N° enti
2013	6
2014	30
2015	23
2016	16
2017	21
2018	13
2019	4



## LE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE

2012	<b>548</b>	MILIONI DI EURO
2013	(90 + 130) = <b>220</b>	MILIONI DI EURO
2014	<b>120</b>	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2015	<b>200</b>	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2016	<b>200</b>	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
2017/2020	<b>200</b>	MILIONI DI EURO OLTRE RIMBORSI
<b>2016/2020</b>	<b>-150</b>	<b>MILIONI INCREMENTO MASSE ATTIVE DISSESTI</b>



## **Collegamenti tra le due procedure:**

- **Strumento migliore per far emergere necessità di dissesto guidato ex d. l.vo 149/2011**
- **Spesso il riequilibrio è un primo passo per il dissesto**
- **Il riequilibrio pluriennale è uno strumento alternativo all'art. 268-bis per i dissesti irrisolti**
- **Ambedue bloccano i creditori ma con il riequilibrio si ottiene senza una commissione ed i relativi oneri**



## Enti in riequilibrio - passati al dissesto

- Per anno - ( n. 93 )

Anno	N° enti
2012	18
2013	20
2014	18
2015	13
2016	13
2017	6
2018	5



# IL DISSESTO FINANZIARIO



### Riferimenti normativi (1)

- Istituito con l'art. 25 del d. l. 66/1989
- Varie modifiche normative (art. 21 d.l. 8/1993, d.l.vo 77/1995)
- Disciplina attuale: disposizioni parte II, titolo VIII, d. l.vo 267/2000 (TUEL)
  - D.P.R. n. 378/1993 (regolamento) in quanto compatibile (art 269 TUEL)
- Modifiche non inserite nel TUEL conseguenti alla legge 3/2001
  - art. 5 della L. 140/2004:
    - 1) continuano ad applicarsi tutte le norme agli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell'8 novembre 2001
    - 2) per gli altri resta la facoltà di contrarre mutui senza oneri a carico dello Stato per finanziare passività relative a spese di investimento
    - 3) appartengono al dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.





### Riferimenti normativi (2)

- Art 1, comma 457 legge 11 dicembre 2016, n. 232 nuova versione affidamento all'OSL della gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai fondi a gestione vincolata
- DL 50/2017 art. 36 comma 2 (sostituisce il comma 457) chiarimenti sulle modalità e la decorrenza dell'attribuzione alle OSL della gestione dei residui attivi e passivi inerenti ai fondi a gestione vincolata.
- Art 1, comma 878 legge 27 dicembre 2017, n. 205, esclusione delle anticipazioni di tesoreria dalla massa passiva




## **DISSESTO GUIDATO**

**Articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011**

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel caso in cui ravvisi condizioni di dissesto finanziario di un ente, può chiedere al Prefetto di intervenire con l'assegnazione al Consiglio di un termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine il Prefetto nomina un commissario per la dichiarazione e nel contempo dà corso alla procedura di scioglimento ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.



## Enti in dissesto - Storico per anno -





## Enti in dissesto nei cinque anni dall'ipotesi di bilancio ( n. 116 )

- Per anno -

Anno	N° enti
2015	18
2016	21
2017	30
2018	31
2019	16



## DISSESTO - ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER INCREMENTO MASSA ATTIVA

- **600.000** euro annui per il triennio 2004-2006 - art. 4, c. 208, della legge 350/2003 che ha modificato il c. 15 dell'art. 31 della legge 289/2002, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dall'entrata in vigore della legge costituzionale fino al 31 dicembre 2003 (**n. 5 enti**).
- **4 milioni** di euro annui per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 – art. 4 legge regione Sicilia 8/2006, per gli enti siciliani che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2005 (**n. 3 enti**).
- **150 milioni** di euro – art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007) (contributo effettivo di 140 milioni in quanto 10 milioni, ai sensi dell'art. 40, c. 4, del decreto legge 248/2007, sono stati destinati agli enti ex art. 268 bis e ter del TUOEL (**n. 11 enti**, compresi 2+3 di sopra).
- **5 milioni** di euro – art. 40, c. 3-bis del decreto legge 248/2007, di integrazione dell'art. 24, per i soli enti che hanno deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 (**n. 3 enti**).



## DISSESTO - ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER INCREMENTO MASSA ATTIVA

- **2 milioni** di euro – Art. 14, c 14 ter, decreto legge 78/2010, per provincia L'Aquila (n. 1 ente)
- **25 milioni** di euro annui - Art. 3 bis, DL 174/2012 **contributo dal 2012 al 2016 incremento massa attiva ( n. 101 enti) proroga 2018/2020 nel 2018 + 10 milioni comma 864 legge bilancio 2018**
- **20 milioni** di euro - Art. 3, comma 5 bis, DL 174/2012 solo per l'anno **2012, anticipazione di liquidità** per i pagamenti in sofferenza ai comuni in dissesto nel 2012 ( n. 5 enti)
- **30 milioni di euro annui.** Triennio 2018-2020 Per le province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o **risultano in dissesto.** Comma 843 legge bilancio 2018



## DISSESTO - ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER INCREMENTO MASSA ATTIVA

**300 milioni** per l'anno 2014, per gli enti locali in dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009 al 6 giugno 2013 che hanno aderito alla procedura semplificata, un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, (Art. 33 D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014). **(n. 33 enti)**

**150 milioni annui** dal 2016 al 2020 per gli enti locali in dissesto finanziario dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2019, che hanno aderito alla procedura semplificata, un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, (Art. 14 DL 113/2016).





# LE SITUAZIONI CHE CONDUCONO AL DISSESTO FINANZIARIO





## ORIGINI DEL DISSESTO **ELEMENTI ESOGENI**

- SENTENZE
- RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI
- MODIFICHE ECONOMICO-SOCIALI  
DERIVANTI ANCHE DALLA CRISI



## ORIGINI DEL DISSESTO

### ELEMENTI ENDOGENI

- DISORDINE CONTABILE
- ENTRATE PROPRIE SCARSE
- RICORSO STABILE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
- SPESE ELEVATE
- BILANCIO RIGIDO
- SOVRASTIMA DELLE ENTRATE
- SOTTOSTIMA DELLE SPESE
- SCARSA ATTENDIBILITÀ RESIDUI
- UTILIZZO ESASPERATO CASSA VINCOLATA
- PASSIVITÀ POTENZIALI ELEVATE



# **LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO**

## **PRO E CONTRO**



# Misure obbligatorie da adottare. Vincoli e limitazioni connessi ( **CONTRO** )

- Blocco contrazione nuovi mutui fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio (art. 249).
- Divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato e pagamenti per dodicesimi, sino all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio (art.250).
- Controlli previsti per gli enti deficitari con presentazione apposita certificazione (art. 243, 251).
- Destinazione obbligatoria alla liquidazione di:
  - residui attivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio,
  - quote di mutui non utilizzati dall'ente,
  - tutte le entrate straordinarie afferenti il periodo precedente l'anno del dissesto,
  - avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni da quello dell'ipotesi,
  - proventi derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile (art. 255).



- Gestione da parte dell'ente ~~dei residui della vincolata~~ e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento (art. 255).
- Assunzione mutuo per il finanziamento delle passività pregresse con oneri a carico del bilancio limitatamente al finanziamento dei debiti per investimento e per quelli relativi a spese correnti maturati prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 256).
- Divieto di contribuzione statale sugli oneri dei mutui per il risanamento finanziario (art. 31, comma 15, legge 289/2002).
- Riorganizzazione dei servizi correlati all'acquisizione delle entrate ed attivazione di ogni altro cespite e riduzione delle previsioni di spesa non finalizzata ai servizi pubblici indispensabili (art. 259).
- Emanazione provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti, organismi dipendenti aziende speciali e società partecipate (art. 259).
- Rideterminazione della pianta organica e messa in disponibilità del personale dichiarato in eccedenza (art. 259, 260).
- Risoluzione dei contratti a tempo determinato ex articolo 110, divieto di assumere con contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff (art. 90), spesa per il personale a tempo determinato ridotta a non oltre il 50 % della spesa media dell'ultimo triennio (art. 259).
- Divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata per il quinquennio (art. 267).
- Divieto di incremento delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori (art. 82).
- Divieto di disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (art. 195).
- Divieto di emissione di prestiti obbligazionari (art. 35, comma 2, legge 724/1994).



# Benefici derivanti dalla dichiarazione del dissesto ( PRO )

- Blocco procedure esecutive fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).
- Sospensione degli interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme di competenza del dissesto fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).
- Separazione della gestione del pregresso da quella corrente con la nomina di apposito organo straordinario per il ripiano dell'indebitamento pregresso. (art. 245).
- ~~Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media nazionale della fascia di appartenenza (art. 259, c. 4) quale fattore di consolidamento finanziario della gestione. (cessato dal 2014)~~
- Assegnazione contributo per il personale posto in disponibilità pari alla spesa relativa al trattamento economico per tutta la durata della disponibilità (art. 259).
- ~~Mantenimento dei contributi erariali per la durata del risanamento (art. 265).~~
- Possibilità di ridurre la massa passiva del 60% tramite l'adozione della procedura semplificata (art. 258).
- Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti, possibilità di dilazionare i pagamenti tramite un piano di rateizzazione per la durata di tre anni da convenire con i creditori (art. 194) o con i piani di impegno in applicazione dell'articolo 268 bis. **(anche riequilibrio pluriennale)**
- Eventuali contributi statali o regionali.



# Obiettivi e soggetti della procedura di risanamento

<b>Obiettivo</b>	<b>Soggetto</b>
Riequilibrio stabile della gestione dell'ente	Organi istituzionali dell'ente
Ripiano indebitamento pregresso	Organo straordinario della liquidazione





# Atti di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali

- Fondi vincolati  
26 ottobre 2018
- Modalità di presentazione del rendiconto  
20 febbraio 2018
- Modalità e criteri di nomina dei consulenti  
20 febbraio 2019





**Occorre una manutenzione all'attuale quadro normativo**

**Quali proposte?**



# Atti di orientamento dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali

Proposta per la revisione della procedura di riequilibrio finanziario  
pluriennale



- **Unificare i due istituti e la durata (MAX 10 anni)**
- **Rivedere i ruoli delle due componenti ma conservando la regia nazionale ( Alla Corte dei Conti controllo successivo e monitoraggio piani)**
- **Previo coinvolgimento dei revisori con asseverazione su parametri preventivamente determinati**



- **Consentire revisione/risoluzione contratti**
- **Mutuare alcuni istituti dalla delega sulla riforma delle procedure concorsuali**
- **Rimuovere limitazioni**
- **Rivedere le tutele dei creditori**



## CHI ERA ANTONIO GIUNCATO?



**UNA PERSONA GENIALE CHE VEDEVA OLTRE**

**UNA FIGURA CARISMATICA**

**Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  
degli enti locali e di finanza locale.**

....

**Art. 18 Fondo perequativo per i comuni**

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

.....

- c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, **ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2**, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di Montanità è quella fissata per legge. **A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica.**

.....

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

**Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.**

Art. 15-ter

*(Disposizioni organizzative)*

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la **realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi è il Ministero dell'interno**, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).



DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

**Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.**

Art. 18.

(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

(4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142

### **Ordinamento delle autonomie locali.**

Art. 57.

*(Revisione economico-finanziaria)*

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
  - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
  - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.



## **COSA HA RAPPRESENTATO?**

**IL VERO FUNZIONARIO PUBBLICO CHE NON SI SCHIERA, OFFRE IL MIGLIORE  
CONTRIBUTO TECNICO E NON TRALASCIA LA CRESCITA DELLA STRUTTURA E DELLA  
SUA SQUADRA.**

**UN SEMINATORE**



**COSA CI HA LASCIATO?**

**IL SUO METODO: STUDIARE, APPLICARE, CORREGGERE,**

**DIVULGARE, FAR PARTECIPARE**



# **CI HA LASCIATO ANCHE L'OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI**



# QUALCHE DOCUMENTO PER RIPERCORRERE LA STORIA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI SIN DAL 1964



N. 3

Registro provvedimenti  
ord. giorno dal 1° luglio 1960  
al 31 dicembre 1964

da 1



1336	5-7-60	Piombino	Sivorno	Mutuo OO. PP. 35.000.000 acquedotto Campo Olmo				approva	
7		Comune di	Sivorno	Acquisto 3 apparecchi acustici per alunni sordenti				"	
8		"	Bece	Mutuo OO. PP. 60.000.000 edif. scol.				"	
9		"	Moana	" INA-CASA 50.000.000 sistemaz. complessi INA-CASA				"	
1330		"	Ravenno	Bilancio 1960 -				"	
1	76	"	Torano	" OO. PP. 7.000.000 edif. scol. elementare				"	
2	6-7-60	Fondi	Salerno	Bilancio 1959 1042	Propone	in	mutuo	di	104.000.000
3		Paukkelleria	Trapani	" "	"	"	"	"	68.970.000
4		Casalvechio di Puglia	Foggia	" 1960 68	"	"	"	"	9.900.000
5		Monte S. Angelo	"	" " 69	"	"	"	"	38.100.000
6		Camaiore	Lucca	" " 70	"	"	"	"	48.000.000
7		Gugliano in Campania	Napoli	" " 71	"	"	"	"	97.800.000
8		Adria	Padova	" " 72	"	"	"	"	48.400.000
9		Spoleto	Perugia	Mutuo Int. Ser. Culti Locali 7.760.000 impianto mossa noja.				approva	
1340		Cavazzere	Venezia	" Res. Cons. 34.743.000 opere pubbliche				approva	
1		Comune di	Brindisi	Bilancio 1960 -	Propone	in	mutuo	di	878.500.000
2		"	Lucca	" 1960 -	"	"	"	"	129.000.000
3	77	Caracanditella	Chieti	" 1960 -	"	"	"	"	3.410.000
4		Pocca S. Stefano	Como	" 1959 1043	"	"	"	"	4.260.000
5		Orsini Sella Versa	Arezzo	" " 1044	"	"	"	"	1.200.000
6		San Nazario	Benevento	" 1960 73	"	"	"	"	1.200.000
7		Oria	Brindisi	" " 74	"	"	"	"	75.900.000
8		Filogaso	Catanzaro	" " 75	"	"	"	"	6.300.000
9		Gabrignano	Padova	" " 76	"	"	"	"	2.340.000
1350		Prinaccio	Udine	" " 77	"	"	"	"	3.510.000
1		Provincia di	Catania	" " 78	"	"	"	"	1.145.000.000
2		Comune di	Benevento	" 1960 -	"	"	"	"	430.000.000
3		Provincia di	Bovigo	" " -	"	"	"	"	
4	13-7-60	Canicatti	Agrigento	Mutuo OO. PP. 10.213.445 costruz. strade Romea	Propone	in	mutuo	di	98.200.000
5		Modica	Ragusa	Bilancio 1959 1045	"	"	"	"	100.740.000
6		Nicastro	Catanzaro	" " 1046	"	"	"	"	4.810.000
				Budget 1959	"	"	"	"	3.726.435.000





# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 31 GENNAIO 1964

L'anno 1964 il giorno 31 gennaio alle ore 12,30, nella sala n.10 della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile (Ministero dell'Interno), con l'assistenza dei Segretari dott. Orlando Paoloni e rag. Filippo Stotani, si è riunita la Commissione centrale per la finanza locale.

Sono intervenuti il V.Presidente Giovenco prof.dott. Luigi ed i componenti: Broise dott. Guido; D'Acunzo dott. Aurelio; Americo dott. Luigi; Vizzini dott. Matteo; Di Zenzo dott. Biagio; Menichini dott. Giorgio; Borgna avv.Giovanni; Sapio rag. Luigi; Bruno avv. Giuseppe; Maggi geom.Francesco; Cimmino dott. Mario; Giordano dott. Armando; Tordella Ernesto; Bastari dott. Giancarlo; Mazzitelli avv. Antonio; Maranzano Eugenio; Borzoni avv. Piero.

La Commissione, udite le relazioni dell'Ufficio ed in base all'esame degli atti, ha adottato i seguenti provvedimenti:

Osimo (Ancona)	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £.93.800.000, a' sensi della legge 3.2.1963, n.56;
Bisceglie (Bari)	Bilancio 1963: idem idem £. 377.000.000;
Mola di Bari (Bari)	Bilancio 1963: idem idem £. 135.300.000;
Monopoli (Bari)	Bilancio 1963: idem idem £. 233.900.000;
Santeramo in Colle (Bari)	Bilancio 1963: idem idem £. 158.000.000;
Oristano (Cagliari)	Bilancio 1963: propone l'assunzione di un mutuo di £. 207.500.000;
Lanciano (Chieti)	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £. 161.000.000;
Cesena (Forlì)	Bilancio 1963: idem idem £. 383.000.000;
Fondi (Latina)	Bilancio 1963: idem idem £. 111.800.000;

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Nola (Napoli)	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £. 63.000.000;
S.Giuseppe Vesuviano (Napoli)	Bilancio 1963: idem idem £. 42.500.000;
Spoleto (Perugia)	Bilancio 1963: idem idem £. 317.000.000;
Comiso (Ragusa)	Bilancio 1963: propone l'assunzione di un mutuo di £. 193.000.000;
Martina Franca (Taranto)	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £.156.200.000;
Provincia di Catania	Bilancio 1963: propone l'assunzione di un mutuo di £. 3.070.000.000;
Provincia di Livorno	Bilancio 1963: idem idem £. 478.000.000;
Prov. di Mantova	Bilancio 1963: idem idem £. 191.000.000;
Provincia di Rieti	Bilancio 1963: idem idem £. 691.000.000;
Comune di Grosseto	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £. 133.420.000;
Comune de L'Aquila	Bilancio 1963: idem idem £. 1.185.300.000;
Comune di Pisa	Bilancio 1963: idem idem £. 1.492.900.000;
Comune di Bologna	Bilancio 1963. Variazioni: approva e propone l'assunzione di un mutuo supplementivo di £. 235.000.000;
Comune di Cosenza	Deliberazione 8.10.1963, n.67, concernente la revoca del precedente atto consiliare 20.6.1962, n.140, relativo all'assunzione di un mutuo di £.76.925.000 con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, e l'assunzione di un mutuo di lire 74.675.000 con il Consorzio stesso per il finanziamento della spesa suddetta: approva;
Provincia di Caserta	Bilancio 1963: propone l'assunzione di un mutuo di £. 517.000.000;
Provincia di Reggio Calabria	Bilancio 1963: idem idem £. 2.627.000.000;
Maddaloni (Caserta)	Bilancio 1963: approva e propone l'assunzione di un mutuo di £. 217.600.000;



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Molfetta (Bari)

Deliberazione assunzione di un prestito  
cambiario di £.53.500.000 con l'Istituto  
Finanziario per le comunicazioni urbane  
ed interurbane di Torino per l'acquisto  
di attrezzature per l'impianto dell'Azienda  
Municipalizzata della N.U: autorizza;

Cesena (Forlì)

Deliberazione assunzione mutuo con il  
Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche  
di £. 201.925.000 per lavori stradali:  
approva.

IL SEGRETARIO

*Stateni*



IL V. PRESIDENTE

*Fiscullo*





# Ministero dell'Interno

COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 DICEMBRE 1965

L'anno 1965 il giorno 29 dicembre alle ore 12, nella sala n.10 della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile (Ministero dell'Interno), con l'assistenza dei Segretari dott. Orlando Paoloni e rag. Filippo Stotani, si è riunita la Commissione centrale per la finanza locale.

Sono intervenuti il Presidente Amadei on.avv. Leonetto, il V.Presidente Pianese dott. Luigi ed i componenti: Trotta dott. Carmine; ~~D'Antonio dott. Giacomo~~; ~~D'Antonio dott. Giacomo~~; Vizzini dott. Matteo; ~~D'Antonio dott. Giacomo~~; Pupillo dott. Alfonso; ~~Borghese dott. Giacomo~~; ~~Sapich dott. Luigi~~; Bruno avv. Giuseppe; Maggi geom. Francesco; Menichini dott. Giorgio; Cimmino dott. Mario; Tordella Ernesto; Bastari dott. Giancarlo; ~~Mazzini dott. Antonio~~; Maranzano Eugenio; Borzoni avv. Piero.

La Commissione, udite le relazioni dell'Ufficio ed in base all'esame degli atti, ha adottato i seguenti provvedimenti:


Lucera (Foggia)	Deliberazione consiliare 13.2.1965, n.22, relativa all'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. di £.32.000.000 per la costruzione della rete idrica nel centro urbano di Lucera: approva;
Comune di Pesaro	Bilancio 1965: approva e propone l'autorizzazione di un mutuo di £.1.342.500.000, a' sensi della legge 19.5.1965, n.594;
Comune di R.Emilia	Bilancio 1965: approva e propone l'autorizzazione di un mutuo di £.670.450.000, a' sensi della legge 19.5.1965, n.594;

Comune di Rieti


Bilancio 1965: approva e propone l'auto  
rizzazione di un mutuo di £.491.000.000,  
a' sensi della legge 19.5.1965, n.594.

30 DICEMBRE 1965

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





MODULARIO  
INTERNO 1982



CIRCOLARE TELEGRAFICA  
N. 1/1978  
DEL 13 GEN. 1978

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE  
Divisione Finanza Locale

CIRCOLARE TELEGRAFICA F.L. 1/1978 DEL 13 GENNAIO 1978


PREFETTI REPUBBLICA

LORO SEDI

Numero 15400 AG punto Per consentire at Enti locali deficitari delibera-  
zione bilanci 1978 entro termine 28 febbraio in applicazione articoli  
uno et cinque decreto legge 29 dicembre 1977 numero 964 pregasi invitare  
Amministrazioni interessate trasmettere massima urgenza at questo Ministero  
qualora non vi abbiano già provveduto documentazione occorrente per  
autorizzazione mutui pareggio bilanci 1977 tenendo presente che ulteriore  
ritardo potrebbe compromettere anche gestione cassa corrente esercizio  
atteso che anticipazioni bimestrali previste articolo dieci decreto  
stesso sono subordinate at cennata autorizzazione punto

PEL MINISTRO  
Coronas

MINISTERO DELL'INTERNO



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
Divisione Finanza Locale

CIRCOLARE F.L. 2 /79  
N. 15400.AG

Roma, lì 31 marzo 1979

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

OGGETTO: Contributi a pareggio dei bilanci 1979 dei Comuni e delle Province - Art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Com'è noto, la legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, dispone all'articolo 12 che il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'Interno, determinate sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario.

Le modalità relative alla predetta certificazione sono contenute nel decreto ministeriale 26 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio successivo) il quale stabilisce tra l'altro che il certificato dovrà essere trasmesso in triplice copia alla Prefettura che provvederà ad inviarne due a questo Ministero - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - ed una al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

./.





CIRCOLARE F.L.  
N. 3/1979  
DEL 30 APR. 1979

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
Divisione Finanza Locale

CIRCOLARE F.L. 3/79  
N.15400.M.11/5

Roma, 30 APR. 1979

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =  
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE = TRENTO - BOLZANO  
PROVINCE DI  
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D' AOSTA = A O S T A =

e, per conoscenza:

ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI  
ITALIANI - Via Sabotino 46 = R O M A =  
ALLA UNIONE PROVINCE ITALIANE  
Largo Fontanella Borghese, 3 = R O M A =  
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA  
REGIONE SICILIANA = PALERMO =  
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE SARDA = CAGLIARI =  
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA = TRIESTE =  
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO = LORO SEDI =  
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI  
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA = A O S T A =

OGGETTO : Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Le disponibilità di denaro della Cassa Depositi e Prestiti finora pesantemente assorbite dalle concessioni dei mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali, sono tornate, a seguito di recenti provvedimenti legislativi, a cospicui livelli anche per il favorevole andamento del risparmio postale che, com'è noto, finanzia l'Istituto.

./.



La situazione favorevole venutasi a creare, consente ora di destinare le nuove risorse alla realizzazione delle opere pubbliche dei Comuni, delle Province e loro Consorzi, mediante la concessione di mutui a tassi particolarmente favorevoli.

L'attuale disponibilità di denaro è stata calcolata per l'anno 1979 in 2.500 miliardi di lire ed analogamente si prevede per i prossimi anni, in relazione all'andamento del risparmio postale.

Nella fase di congiuntura che il Paese sta attraversando, la attivazione di tali masse di capitali, destinati alla esecuzione di opere pubbliche può dare un significativo contributo alla ripresa economica.

Peraltro, salvo l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n.843, in ordine al rilascio delle delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui ed al livello massimo degli interessi passivi, è ora possibile il finanziamento di tutte le spese di investimento, atteso che la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative è stata abolita per effetto del decreto legge 10 novembre 1978, n.702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n.3. Così, ad esempio, possono finanziarsi con mutui oltre che le opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e delle loro aziende, l'acquisto di immobili e di mezzi di trasporto da destinare a servizio pubblico, l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico, la costruzione di impianti sportivi ecc.-

Da un tale quadro, scaturisce l'assoluta esigenza che i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti siano utilizzati tempestivamente e nella loro interezza dagli Enti locali.

Non tutti gli Enti locali, peraltro, sembrano in grado, per svariati motivi, di utilizzare, con la tempestività richiesta, tutte le provvidenze loro concesse, con leggi statali o regionali.



CIRCOLARE F.L.  
N. 5/1980  
DEL 20 MAR. 1980

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
Divisione Finanza Locale

CIRCOLARE F.L. 5/1980  
N. 15400.AG

Roma, li 20 marzo 1980

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEL TESORO Ragioneria Generale dello Stato	<u>R O M A</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>P A L E R M O</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>C A G L I A R I</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VE NEZIA GIULIA	<u>T R I E S T E</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME	<u>T R E N T O - B O L Z A N O</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>L O R O S E D I</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>L O R O S E D I</u>
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI	<u>L O R O S E D I</u>
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI	<u>T R E N T O - B O L Z A N O</u>
AGLI ASSESSORI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI	<u>L O R O S E D I</u>
AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI	<u>L O R O S E D I</u>

OGGETTO: Decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35, recante norme per  
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per  
l'anno 1980 - Certificazione.



§ 1. Premessa

Con l'unito decreto ministeriale 13 marzo 1980, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, emanato in esecuzione dell'art. 23 del decreto legge 29 febbraio 1980, n. 35, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali, vengono stabilite le modalità relative alla certificazione per la determinazione del trasferimento a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci 1980 dei Comuni e delle Province.

Ai fini dell'esatta ed uniforme compilazione e verificaione della predetta certificazione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sulla base della predetta normativa e dell'esperienza acquisita negli anni decorsi.

Giova precisare anzitutto che il certificato costituisce titolo per ottenere il cennato trasferimento e per il pagamento della quarta trimestralità. Esso pertanto va redatto esattamente con ogni cura in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, per evitare lunghe e defatiganti istruttorie, tenendo presente che non potranno essere considerati validi i documenti incompleti, illegibili, privi delle firme, ovvero con l'indicazione di elementi al di fuori della prescritta codificazione o con errori di totalizzazione.

Inoltre non potranno essere prese in esame successive richieste di integrazioni suppletive in conseguenza di variazioni che siano introdotte nel bilancio di previsione nel corso dell'esercizio, a meno che non dipendano da errori materiali nella compilazione del certificato.

./.



CIRCOLARE F.L.  
N. 2/1981  
DEL -4 MAG. 1981

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
Divisione Finanza Locale

Roma, li 4 maggio 1981

CIRCOLARE F.L. 2/1981  
N° 15400.AG

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI LORO SEDI

e, per conoscenza:

- + AL MINISTERO DEL TESORO  
Ragioneria Generale dello Stato I.G.B. R O M A
- + AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
- + AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI
- + AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-  
VENEZIA GIULIA TRIESTE
- + AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- + AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO LORO SEDI
- + AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO  
NELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- + AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- + AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI LORO SEDI
- + AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI TRENTO - BOLZANO
- + AGLI ASSESSORI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI LORO SEDI
- + AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEGLI ENTI LOCALI LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nel  
la legge 23 aprile 1981, n. 153, recante provvedimenti  
finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.



§ 1 Principi generali dei provvedimenti finanziari per il 1981.

Con legge 23 aprile 1981, n° 153, è stato convertito il Decreto legge 28 febbraio 1981, n° 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981. Il decreto legge costituisce lo stralcio delle norme contenute nel disegno di legge per il triennio 1981-1983 presentato dal Governo il 16 gennaio 1980 ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto n° 1269).

Vi sono state inserite disposizioni che, compatibilmente con la situazione economica generale, danno l'avvio alla prima fase del periodo transitorio di collegamento con la riforma organica della finanza locale.

Assume rilevante importanza l'agganciamento del tasso di crescita delle spese locali contingentate a quello dell'intera economia nazionale, espresso dall'incremento percentuale del prodotto interno lordo nazionale e rilevabile dalla relazione previsionale e programmatica dello Stato.

L'adozione di tale parametro finanziario ha reso possibile introdurre una razionale distinzione che concettualmente permea il provvedimento e che è costituita dalla posizione che ciascun ente ha rispetto ai valori medi nazionali della spesa corrente; come termine di riferimento è stata scelta tutta la spesa corrente (intero titolo I della spesa del bilancio) ritenuta indice, anche se approssimato, pur sempre valido dell'intera potenzialità economica degli enti locali. E' stato indispensabile ricorrere ai dati 1979 di previsione, attestati dai certificati finanziari, in quanto sono i dati più recenti e più completi ancor oggi disponi-

./.



# Ministero dell'Interno

- 3 -

bili presso l'amministrazione centrale preposta all'elaborazione.

Per porre rimedio ai noti squilibri, si è reso necessario - pur in mancanza di indicatori migliori di quelli finanziari accennati - applicare subito provvedimenti di perequazione che nel lungo e breve periodo possano consentire di ridurre le notevoli differenze in atto, attribuendo agli enti in condizioni finanziarie sotto dotate assegnazioni correnti e di investimento maggiori, pur senza costringere gli altri a riduzioni della qualità e della quantità dei servizi offerti alle comunità locali.

La perequazione, che per l'elevato costo generale complessivo e per la necessaria gradualità nell'ampliamento dei servizi non può che essere operazione di lunga durata, è ottenuta principalmente con le misure seguenti, di cui le prime due rivolte alle spese correnti, la terza agli investimenti:

a) per le spese correnti - Agli enti che si trovano al di sotto del 110% della media nazionale della propria classe demografica, ai meridionali ed ai montani è consentita, secondo le modalità appresso specificate, un'espansione per beni e servizi pari all'intero tasso di incremento del prodotto interno lordo. Agli altri è consentita l'espansione in rapporto al solo tasso di svalutazione monetaria.

Ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sono attribuiti trasferimenti speciali, a titolo perequativo, ad iniziare dagli enti in peggiori condizioni finanziarie rispetto alla media e fino all'assorbimento del fondo apposito di £ 200 miliardi. La limitazione dell'effetto solo agli enti di dimensione medio-piccola è conseguente alla necessità di concentrazione degli interventi;

./.



REPUBBLICA ITALIANA  
1975-1980



CIRCOLARE F.L.  
N. 5/1981  
DEL 18 LUG. 1981

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIVISIONE FINANZA LOCALE

Roma, li 18 LUG. 1981

CIRCOLARE F.L. 5/1981  
N° 15400.AG

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

OGGETTO: Rilevazione sui conti consuntivi 1979 dei Comuni e delle Province.

Con decreto interministeriale del 30 giugno 1981, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - emanato ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 24 del decreto legge 28 febbraio 1981, n° 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n° 153- sono stati approvati i modelli per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979 dei Comuni e delle Province allo scopo di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica nella ripartizione delle risorse destinate alla finanza locale.

La rilevazione assume un ruolo di primaria importanza, in quanto se condurrà, come si confida, a soddisfacenti risultati, potrà costituire, assieme al programma di ricerca sul livello di prestazione dei servizi pubblici locali, di cui al successivo art. 39, la base per il riassetto a regime della finanza comunale e provinciale.

./.



CIRCOLARE F.L.  
N. 2/1982  
DEL 10 MAR. 1982

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio Finanza Locale

Roma, li 10 MAR. 1982

CIRCOLARE F.L. 2/1982

N° 15400.AG

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

L O R O S E D I

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEL TESORO

Regioneria Generale dello Stato I.G.B.

R O M A

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA

C A G L I A R I

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-  
VENEZIA GIULIA

T R I E S T E

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME

T R E N T O - B O L Z A N O

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO

L O R O S E D I

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO  
NELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI

L O R O S E D I

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI

T R E N T O - B O L Z A N O

AGLI ASSESSORI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

L O R O S E D I

AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI

DEGLI ENTI LOCALI

L O R O S E D I

OGGETTO: Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982.  
Decreto legge 22 dicembre 1981, n° 786, convertito con mo-  
dificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n° 51.



§ 1 - Il finanziamento degli enti locali per l'anno 1982.  
Criteri generali.

Il decreto legge 22 dicembre 1981, n° 786, recante disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982, è stato convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n° 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 1° marzo 1982.

I principi fondamentali cui si ispira il provvedimento sono il superamento del sistema di garantire il pareggio dei bilanci con il contributo integrativo a carico dello Stato e l'eliminazione del così detto finanziamento delle spese "a piè di lista".

Nel quadro complessivo della politica economica, viene affermato l'obiettivo di assicurare agli enti locali la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981, incrementato del 16 per cento.

Resta fermo il principio del pareggio finanziario ed economico del bilancio che va rispettato tenendo conto dei trasferimenti statali e regionali, nei limiti fissati, e del potenziamento delle entrate proprie attraverso una manovra impositiva, tariffaria e contributiva autonoma.

Di conseguenza, il provvedimento si basa essenzialmente sui seguenti criteri generali:

- a) responsabilizzazione degli amministratori nella quantificazione delle spese in relazione alle risorse che potranno essere reperite e superamento della disciplina frazionata delle spese stesse;
- b) potenziamento delle entrate in misura tale da assicurare una espansione delle spese nel limite massimo del tasso di inflazione programmato del 16 per cento;



CIRCOLARE F.L.  
N. 2/1982  
DEL 10 MAR. 1982

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio Finanza Locale

Roma, li 10 MAR. 1982

CIRCOLARE F.L. 2/1982  
N° 15400.AG

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI	<u>L O R O S E D I</u>
e, per conoscenza:	
AL MINISTERO DEL TESORO	
Regioneria Generale dello Stato I.G.B.	<u>R O M A</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>P A L E R M O</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>C A G L I A R I</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA	<u>T R I E S T E</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME	<u>T R E N T O - B O L Z A N O</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>L O R O S E D I</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>L O R O S E D I</u>
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI	<u>L O R O S E D I</u>
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI	<u>T R E N T O - B O L Z A N O</u>
AGLI ASSESSORI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI	<u>L O R O S E D I</u>
AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI	<u>L O R O S E D I</u>

OGGETTO: Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982.  
Decreto legge 22 dicembre 1981, n° 786, convertito con mo-  
dificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n° 51.



§ 1 - Il finanziamento degli enti locali per l'anno 1982.  
Criteri generali.

Il decreto legge 22 dicembre 1981, n° 786, recante disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982, è stato convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n° 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 1° marzo 1982.

I principi fondamentali cui si ispira il provvedimento sono il superamento del sistema di garantire il pareggio dei bilanci con il contributo integrativo a carico dello Stato e l'eliminazione del così detto finanziamento delle spese "a piè di lista".

Nel quadro complessivo della politica economica, viene affermato l'obiettivo di assicurare agli enti locali la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981, incrementato del 16 per cento.

Resta fermo il principio del pareggio finanziario ed economico del bilancio che va rispettato tenendo conto dei trasferimenti statali e regionali, nei limiti fissati, e del potenziamento delle entrate proprie attraverso una manovra impositiva, tariffaria e contributiva autonoma.

Di conseguenza, il provvedimento si basa essenzialmente sui seguenti criteri generali:

- a) responsabilizzazione degli amministratori nella quantificazione delle spese in relazione alle risorse che potranno essere reperite e superamento della disciplina frazionata delle spese stesse;
- b) potenziamento delle entrate in misura tale da assicurare una espansione delle spese nel limite massimo del tasso di inflazione programmato del 16 per cento;



# Ministero dell'Interno

- 3 -

- c) predeterminazione del concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci degli enti locali, con esclusione di ulteriori interventi non espressamente previsti dalla Legge;
- d) differenziazione degli enti a seconda che si collocino al di sopra o al di sotto del livello della spesa corrente media nazionale, ai fini della determinazione dei contributi ordinari trimestrali, e a seconda che chiedano o meno il contributo integrativo statale, ai fini dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, delle entrate una tantum e delle nuove e maggiori entrate che dovessero accertarsi nel corso dell'esercizio.

## § 2 - La deliberazione del bilancio.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte dei Consigli comunali e provinciali è fissato al 31 marzo 1982.

Il bilancio va compilato, come per il passato, partendo dalle previsioni definitive del 1981 e cioè dagli importi originariamente deliberati, aumentati o diminuiti a seguito di variazioni successivamente approvate nei modi di legge.

L'esame dei bilanci da parte dell'organo regionale di controllo deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto legge 10 novembre 1978, n° 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n° 3.

I Consigli comunali e provinciali danno atto espressamente dell'applicazione delle norme concernenti la previsione delle entrate di parte corrente, la cui quantificazione viene dimostrata col certificato da allegare al bilancio di previsione.

./.





CIRCOLARE TELEGRAFICA

N. 3/1983

DEL 24 MAR. 1983

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari

SERVIZIO FINANZA LOCALE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE Roma, li 24 MAR. 1983

VALLE D'AOSTA

A O S T A

PREFETTI REPUBBLICA

LORO SEDI

PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA

TRENTO

PRESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA

BOLZANO

ET CONOSCENZA

CORTE DEI CONTI - SEZIONE ENTI LOCALI

R O M A

CIRCOLARE F.L./3/1983 DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE SERVIZI FINANZIARI ALT CORTE DEI CONTI HABET RICHIESTO INTERVENTO QUESTO MINISTERO PER AVERE IN TERMINI BREVI TALUNI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE PER AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ET COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 8000 ABITANTI ALT PREGASI PERCIO' SIGNORIE LORO CONVOCARE URGENTEMENTE SEGRETARI PROVINCIALI ET COMUNALI ET RICHIEDERE RILASCIO ATTESTAZIONE RESA SOTTO PERSONALE RESPONSABILITA' STESSI SEGRETARI NELLA QUALE SIANO INDICATI TOTALI COMPLESSIVI IMPEGNI ASSUNTI SU TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1978 VIRGOLA 1979 VIRGOLA ET 1981 NONCHE' TOTALE IMPEGNI ASSUNTI PER CATEGORIA PRIMA SPESE PERSONALE ESCLUSIVAMENTE PER ANNO 1981 ALT DATI DEVONO ESSERE DESUNTI DA CONTI CONSUNTIVI AUT IN MANCANZA DA VERBALI DI CHIUSURA ALT ATTESTAZIONI DOVRANNO ESSERE SPEDITE IN UNICO PLICO ESPRESSO UNITO DI ELENCO RIEPILOGATIVO PER AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ET COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 8000 ABITANTI ET INDIRIZZANDO DUE PUNTI VIRGOLETTE CORTE DEI CONTI - SEZIONE ENTI LOCALI - VIA BAIAMONTI 00195 ROMA CHIUSE VIRGOLETTE TRASMISSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 28 MARZO CORRENTE ASSICURANDO AVVENUTO ADEMPIMENTO AT STESSA CORTE DEI CONTI ET A QUESTO MINISTERO ALT PREGASI ASSICURARE ANCHE RICEZIONE PRESENTE TELEGRAMMA ALT

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
ROGNONI

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

---

RAPPORTO  
PER UN SISTEMA DI PEREQUAZIONE  
IN FUNZIONE DELL'I.C.I.A.P.

*Coordinamento ministeriale:*

dott. Antonio Giuncato

dott. Stefano Daccò

*Gruppo di ricerca:*

prof. Mario Rey, prof. Giancarlo Pola

prof. Fabrizio Bulkaen, dott. Carlo Sessa

prof. Walter Bisi, dott.ssa Sandra Ragazzi

dott. Stefano Ronzoni, sig.ra Loredana Petrini


ROMA, 1990



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

RICERCA SUI PARAMETRI OBIETTIVI PER IL RIPARTO  
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI

# RAPPORTO FINALE



I dati contenuti nella presente pubblicazione sono statistiche ufficiali del Sistema Statistico Nazionale

ROMA 1995

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

---

### RICERCA SUI PARAMETRI OBIETTIVI PER IL RIPARTO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI

– RAPPORTO FINALE –

*Coordinamento ministeriale:*

dott. Antonio Giuncato  
dott. Stefano Daccò  
dott.ssa Eva Belli  
dott. Antonio D'Angelo

*Gruppo di ricerca:*

prof. Walter Bisi  
dott. Carlo Sessa  
dott. Riccardo Enei

---

I dati contenuti nella presente pubblicazione sono statistiche ufficiali del Sistema Statistico Nazionale.

ROMA 1995



## INDICE

	<i>Pag.</i>	
1. PREMESSA.....	»	5
2. L'ASSETTO GENERALE DELLA CONTRIBUZIONE ERARIALE (ARTICOLO 34).....	»	7
3. IL FONDO ORDINARIO (ARTICOLO 35).....	»	9
4. LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI SPETTANTI AI SINGOLI ENTI LOCALI (ARTICOLO 36).....	»	11
4.1 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI.....	»	11
4.2 AMMINISTRAZIONI COMUNALI.....	»	14
5. LA RIPARTIZIONE CON PARAMETRI OBIETTIVI DEI CONTRIBUTI ORDINARI (ARTICOLO 37).....	»	35
5.1 il nuovo sistema di riparto.....	»	35
5.2 I SERVIZI INDISPENSABILI E I DETERMINANTI DELLA SPESA.....	»	37
5.3 I PARAMETRI MONETARI OBIETTIVI.....	»	45
5.4 LA METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI DI DEGRADO SOCIO-ECONOMICO.....	»	52
5.5 GLI ENTI LOCALI IN CONDIZIONI DI DEGRADO E DI GRAVISSIMO DEGRADO.....	»	129
5.6 LA MAGGIORAZIONE PER I COMUNI CON INSEDIAMENTI MILITARI.....	»	156
6. LA PEREQUAZIONE DEGLI SQUILIBRI DELLA FISCALITÀ LOCALE (ARTICOLO 40).....	»	187
6.1 I CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEI COMUNI.....	»	188
6.2 L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI OPERANTI IN ZONE DEPRESSE.....	»	194
6.3 I CONTRIBUTI PEREQUATIVI DELLE PROVINCE.....	»	195
7. LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI (ARTICOLI 41 E 42).....	»	201
APPENDICE A: METODOLOGIA DI NORMALIZZAZIONE DEI DATI E SUE APPLICAZIONI.....	»	207
APPENDICE B: ELENCO DEI TABULATI DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI.....	»	219
APPENDICE C: ELENCO DEI TABULATI DEI CONTRIBUTI DELLE PROVINCE.....	»	227
INDICE DELLE TABELLE.....	»	233
ALLEGATI.....	»	237

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITA'  
DEGLI ENTI LOCALI

REVISIONE DEL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI  
AGLI ENTI LOCALI

II RELAZIONE FINALE

(Studio condotto dal Dott. Stefano Daccò, Vice Presidente dell'Osservatorio, e dal Dott. Antonio D'Angelo, ricercatore del Ministero dell'Interno, in collaborazione col Prof. Carlo Buratti e col Prof. Giancarlo Pola, componenti dell'Osservatorio)

RELAZIONE FINALE APPROVATA DALL'OSSERVATORIO  
NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2002

*Roma*  
*Maggio 2002*

## INDICE

### Capitolo I

Precedente studio dell'Osservatorio.

1. Premessa.
2. Descrizione del precedente studio.
- 2.1 Principio generale della perequazione.
- 2.2 Spesa standard.
- 2.3 La standardizzazione delle entrate proprie.
- 2.4 Premiare lo sforzo fiscale.
- 2.5 Recenti sviluppi.

### Capitolo II

Studi svolti sulla base della precedente ricerca dell'Osservatorio.

1. Introduzione.
2. Analogia e differenze con la precedente ricerca.
3. Risultati degli studi sul riordino dei trasferimenti erariali.
- 3..1 Premessa.
- 3.2 Comuni.
- 3.3 Province
4. Studi sulla perequazione e risultati.

### Capitolo III

Proposta di legge delega.

1. Premessa.
2. Contenuti dello schema di delega.

Allegati:

1. Proposta di legge di delega.
2. Relazione.
3. Tavole perequazione comuni.
4. Tavole perequazione province.
5. Tavole ipotesi di perequazione fiscale.